"Regolamento comunale inerente l'adozione dei criteri di rilascio e delle norme procedimentali relative alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita"

(ex art. 8 d.lgs.114/98)

Deliberazione di C.C. n. 122 del 05.11.1999

Art. 1

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Per medie strutture di vendita si intendono, ex art.4, comma 1, lett. E del D. Lgs.114/98, gli esercizi aventi superficie commerciale superiore ai 250 mq (cd. "esercizi di vicinato") e fino ai 2.500 mg.

Le medie strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, sono inoltre classificate, ai soli fini del rispetto dei parametri di parcheggio di cui al comma 1dell'art. 7 delle direttive regionali – L.R.n.26 del 04/10/1999 – nel modo seguente:

M1, Medie strutture inferiori aventi superficie commerciale compresa tra 251 e 900 mg;

M2, medie strutture superiori aventi superficie di vendita compresa tra 901 e 2.500 mq;

Per superficie commerciale o di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Per centro commerciale si intende una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi gestiti unitariamente.

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti (art.4, comma 1, lett. G del D. Legs. 114/98).

Art. 2

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, sino al limite massimo di 2.500 mq, di una media superficie di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nella persona del Dirigente del Settore Commercio e Attività Produttive.

Il rilascio è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

possesso dei requisiti di cui all'art.5 della legge 144/98;

rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale prevista in atti regionali, provinciali e comunali, in modo particolare della disponibilità di parcheggio di cui alla tabella D allegata alla L.R. 26/99;

verifica di ogni altra condizione richiesta dal D. Lgs.114/98 e dalla L. R. 26/99.

L'autorizzazione è rilasciata obbligatoriamente, ex art.12 delle direttive regionali, nel caso in cui l'apertura o l'ampliamento della superficie della media struttura di vendita consegua alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art.24 della legge 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo.

Il Comune si pronuncia in merito entro 90 giorni dalla data del ricevimento della domanda.

La domanda completa della documentazione prevista, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro il termine sopra descritto, è ritenuta accolta.

Art. 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art.8 del D. Lgs.114/98 il richiedente deve presentare al Comune competente domanda redatta sugli appositi moduli ministeriali e corredata dalla seguente documentazione:

descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa indicando: numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio, settori di vendita; cartografia con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa sulla viabilità e documentazione delle prescrizioni urbanistiche influenti sull'area interessata, nonché delle previsioni derivanti da strumenti urbanistici di pianificazione territoriale vigente;

indicazione della superficie in relazione al terreno disponibile, alla superficie coperta complessiva e al parcheggio di pertinenza;

indicazione di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura.

estremi ultima concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o della denuncia di inizio attività; stralcio planimetrico in scala 1: 2.000 (estratto dell'aerofotogrammetrico del Comune di S. Benedetto del Tronto con individuazione chiara dell'immobile);

piante e sezioni dei locali nello stato attuale con indicazione delle destinazioni d'uso timbrate e firmate da un tecnico abilitato;

indicazione analitica, anche a livello grafico, degli accorgimenti adottati ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13/89, al D.M. 236/89, e successive integrazioni e modificazioni;

certificato di abitabilità - agibilità (DPR 425/94) – Nel caso in cui il certificato stesso sia accompagnato da una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti che dalla data di rilascio dell'agibilità stessa non sono intervenute modifiche alla struttura, il punto i) assorbe i precedenti punti e), f), h).

La domanda deve essere depositata presso l'ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite lettera raccomandata

Art. 4

REQUISITI DELLA DOMANDA

Nella comunicazione l'interessato deve dichiarare:

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Lgs.114/98;

il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, nel modo sopra specificato;

le eventuali comunicazioni di cui all'art.10, commi 1 e 2 del D. Lgs.114/98.

Art. 5

INIZIO DEL SERVIZIO

I casi di sanzione e di revoca sono quelli previsti dall'art.22 del D. Lgs.114/98.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alla vigente normativa di merito ed alla L. 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.